

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1531

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISCI, VIOLANTE, FASCIANI, CIALENTE, ACERBO, ATTILI, BURGIO, CHICCHI, CODURELLI, D'ELPIDIO, DI GIROLAMO, FEDI, FINCATO, FRANCI, FRIGATO, GRILLINI, LO MONTE, LONGHI, ROCCO PIGNATARO, RIGONI, RUGGHIA, SAMPERI, SCHIRRU, SPINI, TENAGLIA, VICHI, ZANOTTI

Norme per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni

Presentata il 1° agosto 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il precariato nella pubblica amministrazione ha assunto negli ultimi anni dimensioni notevoli.

Da una recente ricognizione, si contano oltre 350.000 precari nella pubblica amministrazione, costituiti da lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU), compresi i soggetti stabilizzati per sessanta mesi in base all'articolo 12 della legge n. 468 del 1997, da personale assunto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) e contratti di collaborazione a progetto (CO.CO.PRO.).

Il problema del precariato è al centro di una campagna di mobilitazione che ha

già visto numerose e partecipate assemblee di lavoratori in tutta Italia.

Sull'argomento, è intervenuta anche l'ANCI, che con lettera in data 14 luglio 2006, inviata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha chiesto l'avvio di un tavolo tecnico per individuare le opportune soluzioni al problema del rapporto di lavoro tra comuni e lavoratori socialmente utili, proponendo una stabilizzazione al di fuori di ogni vincolo di numero di assunzioni e limite di spesa.

Una soluzione definitiva al problema si ritiene possa essere data attraverso un intervento di sanatoria che determini la « vera stabilizzazione del precariato della pubblica amministrazione » mediante as-

sunzioni a tempo indeterminato (parlare di stabilizzazione attraverso CO.CO.CO. per sessanta mesi è solo una soluzione tampone).

Nella formulazione della presente proposta di legge si è, quindi, tenuto conto di una stabilizzazione in tal senso, ma senza perdere di vista gli obiettivi di finanza pubblica orientati al contenimento della spesa, anche al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria.

A tale scopo, nell'articolato (articolo 3) si puntualizza che la stabilizzazione dovrà essere contenuta nei limiti imposti dall'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2005, n. 266 (spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2004, ridotta dell'1 per cento).

La presente proposta di legge si sviluppa, essenzialmente, nei seguenti due punti.

All'articolo 1 si prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ad integrare le proprie dotazioni organiche, già rideterminate al 31 dicembre 2004 ai sensi della legge finanziaria 2005, con i posti relativi al personale precario in servizio alla data del 31 dicembre 2005.

Con l'articolo 2, si stabilisce che le stesse pubbliche amministrazioni possano, entro i successivi sei mesi, procedere alla stabilizzazione del personale precario, attraverso due differenti percorsi: per i posti di più bassa qualifica (per i quali il

requisito di accesso è la scuola dell'obbligo) mediante trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato; per i posti di più alta qualifica (per i quali il requisito di accesso è la scuola secondaria superiore) mediante concorsi riservati per soli titoli, integrati da colloquio.

La proposta di legge si prefigge di raggiungere differenti obiettivi, cui corrispondono risposte concrete in termini organizzativi e socialmente rilevanti:

arricchire la pubblica amministrazione con professionalità maturate al suo interno (nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di personale che ha prestato servizio da più di cinque anni) e, quindi, non disperdere risorse sulle quali le pubbliche amministrazioni hanno ovviamente investito;

rinforzare la pubblica amministrazione con risorse « non a scadenza ». Con esse sarà possibile costruire un minimo di programmazione degli interventi da effettuare sul territorio, senza ricorrere ad esternalizzazioni che, il più delle volte, realizzano « false » economie nel sistema economico del Paese, considerato nella sua interezza;

eliminare il fenomeno del « precariato nella pubblica amministrazione », che ha assunto dimensioni non più socialmente sostenibili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Rideterminazione dotazioni organiche).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che utilizzano personale precario, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano le dotazioni organiche, già rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dei relativi provvedimenti di attuazione, dei posti relativi al personale non di ruolo in servizio in ciascuna categoria o qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 2005, tenendo conto dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU), ivi compresi i lavoratori stabilizzati per sessanta mesi, dei dipendenti con contratti a tempo determinato, dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di collaborazione a progetto.

ART. 2.

(Procedura per la stabilizzazione del personale precario).

1. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro sei mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro

in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro sei mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, bandire concorsi riservati per titoli integrati da colloquio.

3. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare o confermare i rapporti di lavoro di cui all'articolo 1 fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi o fino alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. La copertura della spesa derivante dall'attuazione della presente legge è assicurata da ciascuna pubblica amministrazione interessata nell'ambito delle risorse già impegnate per oneri relativi al personale alla data del 31 dicembre 2005 e nel rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2005, n. 266.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

